

TTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

R I C O R R O N O

Rosa Sonia TRAVERSA, C.F. TRVRSN99R66R839I

Giuseppe AIELLO, C.F. LLAGPP98M16C286D

Filomena ALLOCCA, C.F. LLCFMN96E67F83H

Antonio ANNECCHIARICO, C.F. NNCNTN00D25A509F

Vincenzo CASTIGLIONE, C.F. CSTVCN03H28G273N

Vincenzo CICCARELLI, C.F. CCCVCN83B01G812A

Attilio DE SENA, C.F. CCCVCN83B01G812A

Simone GALLO CASSARINO, C.F. GLLSMN04A18A089F

Angelo PALUMBO, C.F. PLMNGL80B17B537M

Davide SAIA, C.F. SAIDVD90M22Z133Y

Domenico VIGLIOTTI, C.F. VGLDNC89E08B963G

rappresentati e difesi – giusta singole procure rilasciate con atti separati al presente ricorso – dagli Avv.ti Francesco Vannicelli (VNN FNC 67T02 H501B), Biancamaria Celletti (CLL BCM 72D42 H501P) e Sara Berengan (BRN SRA 92P53 A475A) con domicilio eletto presso il loro Studio in Roma, Via Varrone 9, con l'indicazione del numero di fax 06.233248761 per le comunicazioni di Segreteria e dei seguenti indirizzi PEC

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

Avv. Sara Berengan: saraberengan@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro*

tempore;

E NEI CONFRONTI DE

- **ANTONIA FICI**, C.F. FCINTN77T56H700B, docente specializzata entro il 31 maggio 2022

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA ADOZIONE DI MISURA CAUTELARE

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione del 6 maggio 2022, prot. m_pi AOOGABMI Registro Decreti R 0000112.06-05-2022, recante “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” (**doc.1**) nella parte in cui (art. 7, comma 4, lettera e/) non consente l'iscrizione in GPS ai **diplomandi e laureandi** che conseguiranno **successivamente al 31 maggio 2022, ma comunque entro il 20 luglio 2022** il titolo abilitante (diploma di Insegnante Tecnico Pratico e laurea in Scienza della Formazione primaria);
- dell'Avviso del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, Direzione generale per il personale scolastico, dell'11 maggio 2022, prot. m_pi AOODGPER REGISTRO UFFICIALE(U) 0018095.11-05-2022 emanato in attuazione dell'O.M. n. 112 del 6 maggio 2022, nella parte in cui dispone l'apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di inserimento in GPS dalle ore 9 del 12 maggio 2022 alle ore 23:59 del 31 maggio 2022;
- di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, con particolare riferimento – e per quanto di

interesse – al parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 84 del 22 aprile 2022 e agli ulteriori pareri e note rese degli organismi ministeriali e consultivi preposti.

* * *

F A T T O

1. I ricorrenti sono soggetti che conseguiranno il diploma abilitante (ITP – Insegnanti Tecnico Pratici) ovvero la Laurea Abilitante (Scienza della Formazione Primaria) al termine del corrente Anno Scolastico o Accademico 2021/2022, e segnatamente **entro il 20 luglio 2022**.

2. Sia il diploma ITP che la laurea in Scienza della Formazione hanno valore abilitante e consentirebbero ai ricorrenti l’inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) per l’Anno Scolastico 2022/2023.

3. I corsi scolastici e universitari frequentati dai ricorrenti sono infatti in fase conclusiva e i ricorrenti sosterranno l’esame di maturità, ovvero l’esame di laurea entro la fine del mese di giugno 2022 e l’inizio del mese di luglio 2022, quindi in data antecedente al 20 luglio 2022, come da certificazione in atti (**doc.5**).

4. In data 6 maggio 2022 è stata emanata l’Ordinanza Ministeriale n. 112, con il quale il Ministero dell’Istruzione ha stabilito le “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*” (**doc.1**). Successivamente, con nota dell’11 maggio 2022 prot. 18095 (**doc.2**) sono state emanate le istruzioni operative del Ministero dell’Istruzione, ed è stata

disposta l'apertura delle funzioni telematiche nel periodo compreso tra il 12 maggio 2022 (h. 9,00) ed il 31 maggio 2022 (h. 23,59), termine ultimo per la presentazione dell'istanza di inserimento in GPS.

5. L'art. 7, comma 4, lettera e/ della predetta ordinanza ministeriale, nella prima parte, prevede che *“Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno **entro il 20 luglio**; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti”*.

6. Tale previsione è riferita ai soli docenti che conseguano la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione all'insegnamento, ed esclude quindi tutti quei soggetti, aspiranti docenti che, **non svolgendo percorsi abilitanti (ITP e laureati in Scienza della Formazione Primaria)**, non hanno la possibilità di iscriversi con riserva in GPS a mente del citato art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale 112/2022 impugnata.

7. Il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento era fissato al 31 maggio 2022, come precisato da Ministero dell'Istruzione nella nota di istruzioni operative 11 maggio 2022 prot. 18095 (**doc.2**). Quindi, solo chi ha già conseguito il titolo abilitante alla data del 31 maggio 2022 avrebbe potuto chiedere l'inserimento con riserva in GPS.

8. Va da sé che tutti i docenti che, come i ricorrenti, conseguiranno il titolo abilitante successivamente al 31 maggio 2022 e comunque entro il 20 luglio 2022, non possono presentare domanda di inserimento in GPS, o ne **verranno comunque esclusi**.

* * *

9. L'ordinanza Ministeriale impugnata, unitamente ai provvedimenti presupposti e conseguenti, è illegittima e da annullare *in parte qua*, previa emanazione di idonee misure cautelari, per i seguenti motivi di

DIRITTO

I

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELLA DIRETTIVA UE 2005/36 – ECESSO DI POTERE DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PRECEDENTI ANNI SCOLASTICI 2020/2021 E 2021/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

I.1. Come esposto nella parte narrativa, l'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'impugnata ordinanza ministeriale 112/2022 dispone che “*possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio; la riserva è sciolta negativamente qualora il titolo non venga conseguito entro tale data, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti*”. (**doc.1**).

Tuttavia ai docenti abilitati o specializzati sul sostegno in Italia è espressamente consentito presentare domanda di inserimento in GPS pur non avendo conseguito il titolo.

La disparità di trattamento tra docenti abilitati o specializzati in Italia, che possono essere inseriti in graduatoria se conseguiranno il titolo **entro il 20**

luglio 2022, ed i docenti che conseguiranno entro il medesimo termine del 20 luglio 2022 il diploma abilitante o la laurea abilitante (diplomati **ITP** e laureati in **Scienza della Formazione Primaria**) è di palmare evidenza, ed è priva di alcuna giustificazione logica: i diplomati ITP e laureati in Scienza della Formazione Primaria **non svolgono percorsi abilitanti**, poiché **per le loro classi di concorso tecnico pratiche non sono previsti percorsi abilitanti**. È quindi manifestamente ingiusto, oltre che illogico e contraddittorio, consentire **ai soli abilitati e specializzati su altre classi di concorso** di presentare domanda con riserva dichiarando che conseguiranno il titolo entro il 20 luglio 2022, ed impedirlo di fatto i diplomandi e laureandi che completano i corsi tra giugno e luglio 2022 il loro **percorso scolastico e universitario abilitante**.

I.2. L'illogicità deriva anche dalla circostanza che nella normativa precedente, e **oggi ancora in vigore**, vale l'ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 (**doc.3**), per la quale **il termine di presentazione delle istanze era il 31 luglio 2021**. E questo ha creato un **legittimo affidamento** in tutti gli aspiranti docenti che hanno effettuato non per loro scelta un percorso scolastico e universitario con **termine naturale** nel mese di giugno o luglio 2022.

Si assume pertanto violato in capo ai ricorrenti il principio **legittimo affidamento** nella possibilità di conseguire incarichi di insegnamento, come accadeva sino all'anno scolastico precedente.

La tutela del principio del legittimo affidamento è da sempre riconosciuta ed applicata nella giurisprudenza amministrativa. Infatti, *“l'affidamento è ormai considerato canone ordinatore anche dei comportamenti delle parti*

coinvolte nei rapporti di diritto amministrativo, ovvero quelli che si instaurano nell'esercizio del potere pubblico, sia nel corso del procedimento amministrativo sia dopo che sia stato emanato il provvedimento conclusivo” (Cons. Stato, Ad. Plenaria, 29 novembre 2021, n. 19). Ne consegue che, in presenza di situazioni consolidate in virtù di provvedimenti seriali o univoci (come le norme sul reclutamento dei supplenti) il cambio di passo così radicale, che esclude *ex abrupto* intere categorie di aspiranti “*deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento dell'atto, nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi”* (Cons. Stato, Sez. V, 12 aprile 2021, n. 2971). Principi ribaditi tutti dalla recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 maggio 2022 n. 4237.

I.3. In definitiva quindi, anche per l'assenza di qualsivoglia motivazione, appare evidente l'illegittimità della previsione che impedisce agli aspiranti **docenti ITP** o ai **laureandi in Scienza della Formazione Primaria** che, come i ricorrenti, conseguiranno il titolo abilitante entro il 20 luglio 2022 (**doc.5**), di presentare domanda di partecipazione alle GPS entro il termine di scadenza fissato nella ore 23:59 del 31 maggio 2022, e ciò in primo luogo per manifesta ed illogica disparità di trattamento con i docenti che conseguiranno il titolo di insegnamento nelle proprie classi di concorso ovvero la specializzazione sul sostegno in Italia entro il 20 luglio 2022, oltre che per tutti gli altri profili di illegittimità indicati in epigrafe al motivo di ricorso.

* * *

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

L'avviso di apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze (**doc.2**) fissa alle ore 23:59 del 31 maggio 2022 il termine ultimo per il caricamento delle istanze sul portale del Ministero dell'Istruzione.

Le graduatorie saranno quindi formate nel corso dei mesi di giugno / luglio, per essere poi operative a partire da agosto 2022, con l'attribuzione dei primi incarichi e delle sedi.

Anche dunque nell'interesse dell'Amministrazione, appare necessaria l'emanazione di una misura cautelare, che consenta ai ricorrenti di **far valere il conseguendo diploma o laurea abilitante** ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS sin dal momento della formazione delle graduatorie, accedendo così all'auspicata supplenza annuale che costituisce per i ricorrenti stessi l'unica fonte di reddito.

L'attesa di una sentenza di merito, seppur a fronte di una celere fissazione dell'udienza di discussione, vanificherebbe la tutela delle aspettative dei ricorrenti, residuando se de caso solo la sterile possibilità di un'eventuale azione risarcitoria.

Quanto al *fumus boni iuris*, ci si riporta ai suindicati motivi di diritto.

* * *

CONCLUSIONI

Alla luce dei suesposti motivi si chiede l'annullamento dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, previa emanazione di misure cautelari che consentano ai ricorrenti di far valere il conseguendo titolo abilitante ai fini dell'inserimento nella prima fascia delle GPS.

Con vittoria di spese di giudizio.

Salvo ogni altro diritto

Roma, 17 giugno 2022

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti

Avv. Sara Berengan